

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Valore iniziale del punto tariffale TarMed nel Cantone Ticino: differenze tra cliniche private e ospedali pubblici

Il Consiglio di Stato ha provveduto all'approvazione del valore del punto TarMed nel Cantone Ticino per gli studi medici privati, gli ospedali pubblici e le cliniche private (ACPT), come si evince dal comunicato stampa governativo del 23 dicembre scorso.

Dal comunicato stampa risulta che, mentre per gli ospedali pubblici (così come per gli studi medici privati dove il valore del punto è 0,91), è stato raggiunto un accordo convenzionale tra le parti (Santésuisse Ticino/EOC+OSC) con valore del punto iniziale di fr. 0.83, per le cliniche private (ACPT) le parti non hanno raggiunto un accordo tariffale in via autonoma, ragione per la quale compete al Governo cantonale determinare la tariffa applicabile. Tra le cliniche private fa comunque eccezione il Cardiocentro che ha concordato un valore del punto di 0,83.

Dal comunicato stampa si legge infatti che "Il Consiglio di Stato ha fissato a fr. 1.-, in regime aconvenzionale, il valore del punto tariffale TarMed per le cliniche private, discostandosi con tale decisione dal parere espresso dall'Ufficio del sorvegliante dei prezzi che aveva raccomandato un valore del punto di fr. 0.83. Nelle raccomandazioni l'Ufficio del sorvegliante dei prezzi caldeggiava l'adozione per le cliniche private dello stesso valore del punto applicato agli ospedali pubblici, ritenuto anche che finora le prestazioni ambulatoriali fornite dagli ospedali pubblici e da quelli privati erano remunerate con lo stesso valore del punto".

Va poi tenuto conto che per principio la casistica degli ospedali pubblici è globalmente più complessa rispetto a quella delle cliniche private. D'altra parte va sottolineato che per le prestazioni ambulatoriali la LAMal prevede la copertura integrale dei costi (quando sono evidentemente giustificati) indipendentemente dallo statuto della struttura, sia essa privata o pubblica. Per questo ultimo aspetto si sottolinea pure che il contratto di prestazione tra il Cantone e l'EOC non permette al Cantone di partecipare al finanziamento dell'attività ambulatoriale svolta dagli ospedali pubblici.

Alla luce di quanto esposto chiedo quindi al Consiglio di Stato:

1. Come motiva e giustifica questa differenza nella fissazione del punto tra cliniche private ed ospedali pubblici, ritenuto il parere dell'Ufficio di mister prezzi e soprattutto che finora le prestazioni ambulatoriali fornite da ospedali pubblici e privati erano remunerate con lo stesso valore del punto?
2. Come mai non ha tenuto conto delle raccomandazioni dell'Ufficio del sorvegliante dei prezzi?
3. Non ritiene che questa decisione causi:
 - a) da una parte oneri supplementari per le casse malati e di conseguenza per gli assicurati (premi)?
 - b) d'altra parte una disparità di trattamento per gli assicurati (franchigia 10%), per i quali le stesse prestazioni hanno un valore del punto più alto se effettuate presso cliniche private?

4. Non ritiene di favorire i seguenti due rischi:

- a) da una parte la fornitura non economica (costi non giustificati delle cliniche private) delle prestazioni ambulatoriali?
- b) d'altra parte il venir meno del principio della LAMal secondo il quale le prestazioni ambulatoriali fornite dalle strutture pubbliche siano finanziate integralmente dall'assicurazione malattia?

MARINA CAROBBIO